



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 388 DEL 30-09-2016**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 211 del 30-09-2016**

<b>OGGETTO</b>	<b>CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS 151/2000 AL DIPENDENTE SIG VALENZA MICHELE PERIODO 01/10/2016 - 31/03/2017.</b>
----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

VISTA la nota prot 950/int, così come integrata in data 29/09/2016, con cui il Dipendente sig Valenza Michele ha presentato istanza per la fruizione del Congedo Straordinario retribuito di cui all'art. 42 comma 5 del DLgs 151/2001 al fine di poter prestare assistenza alla sig.ra OMISSIS affine entro il terzo grado soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 legge 104/92;

**CONSIDERATO CHE:**

- L'art 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001, nel richiamare e confermare il quadro normativo di cui all'art 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art 80 della legge 399/200, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono fruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art 4 della L. 104/92 la situazione di gravità contemplata dall'art 3 della medesima Legge;
- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 42, comma 5 del DLgs 151/201 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, nel caso di mancanza o decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;
- Che alla luce della suddetta sentenza il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto, al familiare o affine entro il terzo grado convivente con il disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma secondo il seguente ordine di priorità:
  - 1) Coniuge convivente
  - 2) Padre o madre anche adottivi o affidatari
  - 3) Uno dei figli conviventi
  - 4) Uno dei fratelli o sorelle conviventi
  - 5) Un parente o affine entro il terzo grado
- CHE il presente congedo, non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere concesso a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero del Lavoro n. 3884 del 18/02/2010, che nel fornire l'esatta interpretazione del requisito della convivenza testualmente recita " al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste , rispondendo, nel contempo alla necessità di contenere possibili abusi o un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle condizioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo; stesso numero civico anche se interni diversi";

**ATTESO** che il dipendente è residente nello stesso comune del disabile e allo stesso indirizzo e che dalle dichiarazioni rese risulta che il disabile non è ricoverato presso strutture pubbliche o private, che nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla presente per lo stesso soggetto in situazione di disabilità, e che il richiedente è il referente unico per l'assistenza del disabile considerato che nel nucleo familiare del portatore di handicap "non ci sono altri familiari o parenti entro il terzo grado in grado di assistere il portatore di handicap..." (vedi dichiarazione del 29/09/2016;

**VISTO** il verbale del 07/10/2015, con il quale la Commissione Medico Legale INPS di Caltanissetta riconosce la sig.ra OMISSIS "portatore di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della Legge 104/92 non soggetta a revisione"

**RITENUTO** di poter concedere il congedo richiesto nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente avendone accertato il diritto

### **DETERMINA**

**1. Di concedere** al dipendente sig Valenza Michele, per il periodo dal 01/10/2016 al 31/03/2017 il congedo straordinario ai sensi del DLgs 151/2001 così come modificato dal DLgs 119/2011 per assistere l'affine entro il terzo grado di cui vengono omesse le generalità ai sensi del DLgs 196/2003, dichiarata invalida in situazione di gravità con verbale del 07/10/2015

**2. di dare atto:**

a) che al dipendente verrà corrisposta, per il periodo oggetto del congedo, una indennità calcolata nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, per il 2016 pari ad € 47.445,82

b) che il periodo di congedo non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto, mentre è valutabile per intero ai fini del trattamento di quiescenza essendo coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione;

c) che ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni di cui alla presente determinazione dovrà essere tempestivamente comunicata;

d) che deve esservi una effettiva ripresa dal lavoro tra un periodo di assenza e il successivo, essendo il permesso stato richiesto in modo frazionato;

e) Che la ripresa in servizio avverrà in data 01/04/2017 senza ulteriore atto o comunicazione;

**3. di dare comunicazione** dell'adozione del presente provvedimento al dipendente interessato e al Responsabile dell'AREA III

Villalba li 30/09/2016

Il Responsabile del Procedimento  
Maria Annaloro

### **IL RESPONSABILE DEL'AREA II**

**CONSIDERATO** che, con determinazione sindacale n. 1 del 12/02/2016, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

**ESAMINATA** la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

**RITENUTA** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

### **DETERMINA**

**- di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.**

Villalba, 30-09-2016

Il Responsabile dell'AREA II  
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI